

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI GARANTI ARCIGAY

Considerando quanto disposto dallo Statuto di Arcigay che prevede:

all'articolo 4

(...)

Sono condizioni per l'adesione l'acquisizione del certificato di adesione, l'adozione della tessera nazionale dell'associazione quale propria tessera sociale e l'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico di Arcigay, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

all'articolo 5

(...)

Il riconoscimento della funzione di Comitato territoriale è deliberato dal Consiglio nazionale su istanza dell'associazione interessata, sentite le altre associazioni aderenti aventi sede nel territorio di competenza, ed è subordinato al parere di congruità statutario espresso dal Collegio dei Garanti.

all'articolo 9

La decadenza delle associazioni e delle persone fisiche aderenti avviene per: a) recesso; b) in caso di scioglimento dell'associazione aderente o di decesso del socio; c) per dichiarazione di esclusione divenuta definitiva a norma dell'art. 30 del presente Statuto. L'associazione aderente che intenda recedere da Arcigay deve darne comunicazione scritta al Presidente nazionale. Il Consiglio nazionale, nella prima seduta utile prende atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza. Il Consiglio nazionale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, può escludere, con delibera motivata, un'associazione aderente che non rispetti le regole statutarie e/o le delibere degli organi sociali. 9 L'associazione esclusa può proporre ricorso al collegio dei garanti che decide in via definitiva sul provvedimento d'esclusione.

all'articolo 12

(....)

Un'associazione aderente a un Coordinamento tematico costituitosi in associazione di secondo livello anch'essa aderente può essere esclusa, a norma dell'articolo 9, se il voto del Consiglio Nazionale è supportato da analogo parere del Coordinamento tematico. In caso di parere negativo o di mancata espressione del parere entro 60 giorni, l'esclusione viene confermata o revocata dal Collegio dei Garanti.

all'articolo 14

Le associazioni aderenti ad Arcigay ed i relativi tesserati in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto a:

- a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse da Arcigay, ivi comprese le attività di servizio;*
- b) promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità da Arcigay; 11*
- c) eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi;*
- d) appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dai regolamenti.*

Tutte le associazioni aderenti sono tenute a:

- a) osservare lo Statuto ed ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi;*
- b) far conoscere ed affermare gli scopi di Arcigay e contribuire a definire e realizzare i programmi;*
- c) partecipare con metodo democratico, alla costruzione della linea politica di Arcigay all'interno del Consiglio Nazionale;*
- d) risolvere eventuali questioni controverse nell'ambito degli organismi stabiliti dallo Statuto;*

e) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti

all'articolo 29

Il commissariamento di un Comitato territoriale può essere disposto dal Consiglio Nazionale su richiesta della Segreteria Nazionale dopo aver ottenuto un parere positivo dal Collegio dei garanti, solo qualora il Comitato non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell'inattività del Consiglio direttivo (assenza di riunioni da almeno un anno).

all'articolo 30 ultimo comma

(....)

Avverso al provvedimento di revoca dell'adesione o di disconoscimento di funzione o status, o di esclusione, l'associazione, il Comitato Territoriale o il Coordinamento 22 regionale o il socio persona fisica possono proporre ricorso al Collegio dei Garanti competente che decide in via definitiva sul provvedimento.

all'articolo 33

Il Collegio dei Garanti opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;*
- verificare la conformità degli statuti dei Comitati territoriali, come da articolo 4;*
- fornire un parere preventivo sulla conformità dei regolamenti nazionali allo Statuto;*
- dirimere le controversie insorte tra soci e/o con gli organismi dirigenti;*
- pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione previsti dal presente Statuto.*

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, le decisioni assunte sono immediatamente esecutive. Il Collegio dei Garanti è formato dal Presidente e dai due componenti eletti dal Congresso nazionale. I componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico. Sia il Presidente sia gli altri componenti il Collegio dei Garanti non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno di Arcigay, né di alcuna associazione aderente. Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente del Collegio dei Garanti. Per ogni questione ad essi deferita e nel disimpegno in genere della prevista attività, il Collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi. In caso di controversie, il Collegio deve essere convocato entro 15 giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i successivi 30 giorni, salvo proroga non superiore ai 30 giorni concessa dalle parti. Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che deve essere ratificato dal Consiglio nazionale. Le richieste ed i ricorsi rivolti al Collegio dei Garanti nonché tutti i pareri forniti e le decisioni adottate dal Collegio stesso sono immediatamente comunicate per iscritto al Consiglio nazionale, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Il Collegio dei Garanti si dota del seguente Regolamento:

Articolo 1 -

1. Le competenze del Collegio dei Garanti sono stabilite dallo Statuto Nazionale di Arcigay.
2. Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

Articolo 2

1. I/le componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.
2. I/le componenti del Collegio devono astenersi:
 - dall'esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;
 - dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

Articolo 3

Tutti gli organi di Arcigay compresi quelli delle Associazioni affiliate sono tenuti a collaborare con il Collegio dei Garanti nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 4

Ogni richiesta al Collegio dei Garanti deve essere inviata per iscritto al seguente indirizzo: collegiogaranti@arcigay.it.

Tutte le richieste devono essere sottoscritte dal richiedente.

Il ricorso a norma dell'ultimo comma dell'articolo 30 dello Statuto deve essere inviato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, disconoscimento, esclusione.

Articolo 5

Ogni ricorso deve indicare, a pena di inammissibilità:

- 1) nome, cognome, residenza e numero di tessera Arcigay del ricorrente;
- 2) il motivo del ricorso;
- 3) i fatti che stanno a fondamento del ricorso.
- 4) quale provvedimento si richiede al Collegio.

Nel ricorso il ricorrente indica anche gli eventuali mezzi di prova di cui intende avvalersi.

Nei casi di controversie tra soci il ricorso deve indicare anche il nome e il cognome del socio, della socia o dei soci o socie contro cui si ricorre e la loro Associazione di appartenenza.

Nei casi di controversie tra soci è competente, in prima istanza, il collegio dei garanti dell'associazione del socio o della socia o dell'organo associativo contro cui è presentato ricorso.

Il Collegio dei Garanti nazionale potrà essere adito solo in seconda istanza in sede di revisione della decisione precedente oppure in prima istanza se l'Associazione è sprovvista di un proprio Collegio.

Articolo 6

Una volta ricevuto un ricorso o una richiesta di parere il Collegio dei Garanti potrà, entro 10 giorni dal ricevimento, dichiararlo inammissibile per:

- a. manifesta infondatezza
- b. manifesta irrilevanza
- c. manifesta incompetenza del Collegio
- d. mancato rispetto dei requisiti presenti negli articolo 4 e 5.

Nelle controversie il/la Presidente del Collegio favorirà ogni tentativo di conciliazione fra le parti, nel rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti vigenti dell'Associazione. Se la conciliazione riesce, il procedimento in atto si estingue e il/la Presidente comunica al Collegio l'esito della conciliazione.

Articolo 7

Il Collegio dei Garanti per l'esercizio dei propri compiti può disporre accertamenti e chiedere le informazioni che ritiene necessarie a tutti gli organi dell'Associazione, centrali e periferici, nonché alle socie e ai soci.

Il Collegio può acquisire gli elementi necessari per adottare i propri provvedimenti nei modi che ritiene più opportuni, attraverso testimonianze o documentazioni.

In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari, tra cui l'interdizione temporanea dalla partecipazione alle riunioni dell'organo o della struttura e dal compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quando destinatario dell'istruttoria sia un associato che ricopre cariche o incarichi associativi.

L'adozione di provvedimenti cautelari è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

- avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi e attendibili;
- necessità di evitare danni, diretti o indiretti, a terzi, all'Associazione o a/alle singoli/e iscritti/e.

Articolo 8

Il Collegio dei Garanti può, in via incidentale e in via principale, dichiarare l'illegittimità di norme o decisioni, che non siano conformi allo Statuto Nazionale, Regionale o Territoriale, deliberate dagli organi dirigenti nazionali, regionali o territoriali. Tali norme o decisioni perdono la loro efficacia sin dall'inizio.

Articolo 9

Il Collegio dei Garanti è convocato dal/dalla Presidente.

Le riunioni del Collegio sono valide se sono presenti tutti/e i/le componenti del Collegio. In casi particolari di necessità ed urgenza, quando non sia possibile la partecipazione di tutti/e i/le componenti, le riunioni sono valide alla presenza di due componenti del Collegio solo qualora il rinvio della riunione potrebbe compromettere il rispetto delle scadenze stabilite per la risoluzione delle controversie.

Le riunioni del Collegio dei Garanti possono essere tenute anche in via telematica.

Articolo 10

Tutte le delibere del Collegio dei Garanti sono assunte con la maggioranza dei voti validamente espressi.

Articolo 11

Il Collegio dei Garanti si pronuncia nei tempi stabiliti dall'articolo 33 dello Statuto.

Articolo 12

Le richieste ed i ricorsi rivolti al Collegio dei Garanti, qualora non inammissibili ai sensi dell'articolo 6, nonché tutti i pareri forniti e le decisioni adottate dal Collegio stesso sono comunicate per iscritto al Consiglio nazionale, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.